

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,

letti gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che le eccezioni preliminari di rito formulate dalla resistente Congregazione delle Suore – di improcedibilità della domanda ex art.702-bis c.p.c. avanzata dalla ricorrente Maria e di inutilizzabilità della CTU espletata nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.696-bis c.p.c. promosso dalla stessa Maria – non appaiono idonee a definire il giudizio, atteso che il rispetto del termine stabilito dall'art. 8 legge 24/2017 ( 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine di 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. ) è da ritenersi funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso da ultimo menzionato e non già per rendere procedibile la domanda di merito, per cui il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato oltre la scadenza del termine predetto di 90 giorni – come nel caso di specie – è procedibile ma può produrre solo *ex novo* i suoi effetti sostanziali e processuali, quali l'effetto interruttivo della prescrizione, l'impedimento della decadenza, la determinazione della giurisdizione e della competenza ex art. 5 c.p.c.;

che, quindi, secondo questa preferibile prospettiva interpretativa, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8, comma 3, legge 24/2017 non può rendere inutilizzabile la CTU espletata nel procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., come sostenuto dalla Congregazione resistente ;

che neppure è idonea a definire il giudizio l'eccezione preliminare di merito di carenza di legittimazione passiva formulata dalla Congregazione resistente, poiché dalla relazione dei CTU depositata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. si evidenzia una quota di responsabilità attribuita alla struttura di degenza Casa di Cura ( di cui è proprietaria la Congregazione delle Suore );

che, poi, quanto alla richiesta di mutamento del rito ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. avanzata in via preliminare dal resistente F ; non si ritiene – contrariamente a quanto dedotto da quest'ultimo – che la presente controversia necessiti di “approfondita attività istruttoria incompatibile con la ratio del procedimento sommario di cognizione” ( v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta del dott. F. i ), posto che le risultanze istruttorie costituite dalla relazione depositata dai CTU nel procedimento ex art.696-bis c.p.c. ( rubricato al n. 4585/2018 R.G. ed acquisito agli atti del presente procedimento) appaiono esaurienti e non bisognevoli di ulteriori incumbenti di natura istruttoria incompatibili con il rito sommario di cognizione ;

che, a questo riguardo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla Congregazione resistente non pare sorretta dai necessari presupposti giustificativi ( di cui all'art. 196 c.p.c. ), dato che la relazione peritale depositata nel procedimento ex art.696-bis c.p.c. sembra esente da vizi logici o giuridici, rispondente ai quesiti e coerentemente motivata ;

che, infine, l'eccezione in rito di inesistenza o nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento sollevata dalla resistente Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. pare *prima facie* destituita di fondamento, alla luce dell'obiettivo collegamento tra l'odierno procedimento ex art.

702-bis c.p.c. ed il precedente procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ( v. art. 8; commi 1, 2 e 3, legge 24/2017 );

che, pertanto, disattese le eccezioni e richieste preliminari sopra specificate, nonché la richiesta istruttoria di rinnovazione della CTU, la presente controversia appare adeguatamente istruita e matura per la decisione;

**P. Q. M.**

Disattese le eccezioni e richieste preliminari specificate in motivazione, nonché la richiesta istruttoria di rinnovazione della CTU, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.12.2021, ore 11.00.

Si comunichi

Lucca, 19.11.2021

IL GIUDICE

Dott. Massimo NIRO

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
Depositato in Cancelleria  
Lucca, il 22/11/2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Anna ~~DA SAN~~ **BLAGIO**